

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2239 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia

[notificata con il numero C(2015) 8755]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.
- (4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (5) La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, specificatamente H5N1 e H5N2, in un'azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.
- (6) Le indagini di laboratorio in corso, comprendenti il sequenziamento per un'ulteriore caratterizzazione del virus responsabile del primo focolaio, indicano che le caratteristiche genetiche del ceppo virale ad alta patogenicità H5N1 sono diverse da quelle del virus ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 apparso per la prima volta in Europa nel 2005. Sembra piuttosto che il ceppo virale ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 rilevato in Francia recentemente sia una mutazione, in un virus ad alta patogenicità, di una forma meno patogena già rilevata nell'Unione. Non risulta pertanto necessario applicare le stesse misure di protezione supplementari stabilite nella decisione 2006/415/CE della Commissione ⁽⁴⁾, adottate specificatamente per il virus dell'influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità apparso per la prima volta in Europa nel 2005.
- (7) La Francia pertanto ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁴⁾ Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).



- (8) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Francia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli allevamenti in cui è stata confermata la presenza del focolaio.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia vengano rapidamente definite a livello dell'Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato.
- (10) Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Francia nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2


La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Parte A


Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Codice postale	Nome	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE
FR	Francia		Zona comprendente i seguenti comuni	
		24042 24055 24069 24115 24520 24561	Biras Bourdeilles Bussac Château-L'Evêque Sencenac-Puy-De-Fourches Valeul	13.12.2015
		24095 24481	Chaleix Saint-Paul-la-Roche	23.12.2015
		24082 24152 24207 24587	Carsac-Aillac Domme Groléjac Vitrac	24.12.2015


Parte B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese	Stato membro	Codice postale	Nome	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
FR	Francia		Zona comprendente i seguenti comuni	
H5N1		24002 24010 24064 24098 24102 24108 24129 24135 24144 24170 24198 24200 24243 24266 24286 24319 24430 24553	Agonac Annesse-et-Beaulieu Brantome Champcevinel Chancelade La Chapelle-Gonaguet Condat-Sur Trincou Cornille Creyssac Eyvirat La Gonterie-Boulouneix Grand-Brassac Lisle Mensignac Montagrier Paussac-Et-Saint-Vivien Saint-Julien-De-Bourdeilles Tocane-Saint-Apre	22.12.2015



Codice ISO del paese	Stato membro	Codice postale	Nome	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
		24042 24055 24069 24115 24520 24561	Biras Bourdeilles Bussac Château-L'Evêque Sencenac-Puy-De-Fourches Valeul	14.12.-.12.2015
		24133 24180 24218 24269 24304 24305 24428 24486 24489 24498 24519 24522 24551	La Coquille Firbeix Jumilhac-le-Grand Mialet Nantheuil Nanthiat Saint-Jory-de-Chalais Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Priest-les-Fougères Saint-Saud-Lacoussière Sarlande Sarrazac Thiviers	1.1.2016
		24095 24481	Chaleix Saint-Paul-la-Roche	24.12.2015 — 1.1.2016
		24086 24091 24150 24040 24063 24074 24081 24082 24300 24336 24341 24355 24366 24395 24432 24450 24470 24471 24510 46006 46098 24512 24520 24574 24577 46186 46194 46216 46257	Castelnaud-la-Chapelle Cénac-et-Saint-Julien Daglan Beynac-et-Cazenac Bouzac Calviac-en-Périgord Carlux Carsac-Aillac Nabirat Prats-de-Carlux Proissans La Roque-Gageac Saint-André-d'Allas Saint-Cybranet Saint-Julien-de-Lampon Saint-Martial-de-Nabirat Sainte-Mondane Sainte-Nathalène Saint-Vincent-de-Cosse Anglars-Nozac Fajoles Saint-Vincent-le-Paluel Sarlat-la-Canéda Veyrignac Vézac Masclat Milhac Payrignac Saint-Cirq-Madelon	2.1.2016



Codice ISO del paese	Stato membro	Codice postale	Nome	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
		24040	Beynac-et-Cazenac	25.12.-2.1.2016
		24063	Bouzac	
		24074	Calviac-en-Périgord	
		24081	Carlux	
		24082	Carsac-Aillac	
		24152	Domme	
		24207	Groléjac	
		24587	Vitrac	

16CE0296

